

**FOCUS ON**

# **Peculiarità della cessione di crediti verso la P.A.**

---

Analisi delle principali peculiarità della cessione di crediti verso la PA, alla luce della sentenza Cass. 5103/2018

## **Le peculiarità della cessione di crediti verso la P.A.**

Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5103/2018, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c.

### **1. La forma del contratto di cessione del credito**

Un primo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la P.A. è rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione.

Ed invero, la forma nella cessione comune è libera, mentre in quella riguardante i crediti della p.a. è vincolata all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata.

Infatti, l'art. 69 c. 3 del R.D. n. 2440/1923 prevede che: "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio".

La particolarità di tale disciplina emerge anche da altri due aspetti.

In primis, il mancato rispetto dell'onere formale, diversamente da come si potrebbe pensare, non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma unicamente l'efficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico.

Per di più, secondo orientamento unanime della giurisprudenza, questa inefficacia può essere rilevata solo dal debitore ceduto incorrendosi, in caso di rilievo d'ufficio, nel vizio di ultra o extra petizione (Cass. civ., sez. III, n. 12901/2004).

In secondo luogo, essendo l'art. 69 una norma eccezionale, essa è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse da quella statale. La conseguenza paradossale che ne deriva è la sussistenza di tale onere formale solo in caso di cessione di credito verso lo Stato mentre tale onere non sussiste in caso di cessione nei confronti degli enti locali. (Cass. civ. sez. I. n. 20739/2015).

### **2. La notifica della cessione**

Un secondo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la P.A. è rappresentato dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto.

Diversamente da quanto previsto nel diritto civile, in caso di cessione verso la p.a., è infatti necessaria la notifica della cessione a quest'ultima.

Il sopra richiamato art. 69 al comma 1, infatti, dispone: "*Le cessioni...omissis...debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento*".

Ma non solo.

Nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, il legislatore richiede al fine di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, la necessaria adesione alla cessione da parte della

pubblica amministrazione (art. 9 legge n. 2248 del 1865), rendendo in tal modo più difficoltoso il perfezionamento della cessione.

In merito a tale ultimo aspetto occorre evidenziare un'eccezione degna di nota, che rileva in caso di cessione del credito derivante da contratti di appalto, concessione, concorso di progettazione di lavori/servizi/fornitura pubblici.

In questo caso, la regolamentazione della materia è contenuta nell'art. 106 c.3 del D.l.vo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) in base al quale la cessione è efficace ed opponibile alla p.a. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica.

Il legislatore, quindi, non prevede in questa ipotesi un atto di adesione alla cessione del credito da parte della Pubblica Amministrazione, ma unicamente la facoltà di quest'ultima di rifiutarla.

### **3. Conclusioni**

Alla luce di quanto esposto, è evidente che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della p.a., in considerazione degli interessi coinvolti, contempra oneri formali più rigidi rispetto alla disciplina attinente alla cessione del credito verso soggetti privati. Tali maggiori oneri che tutelano di certo la pubblica amministrazione sono di ostacolo a tutte quelle aziende che decidono di ricorrere alla cessione del credito per ottenere-immediatamente o alla scadenza-il valore nominale del loro credito al netto dei costi di compravendita e gestione, in pratica liquidità immediata. Si auspica pertanto -in considerazione del ruolo che sta assumendo la cessione del credito per l'economia produttiva del nostro paese- che il legislatore ponga in essere quanto prima validi interventi normativi volti alla semplificazione di tali formalità.

Avv. Fabiana Montefusco